



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI

Il Tribunale, composto dai Magistrati

dott.ssa Simona Boiardi	Presidente est
dott. Stefano Rago	Giudice
dott. Niccolo' Stanzani Maserati	Giudice

nel procedimento n.77-2/2025, a scioglimento di riserva, ha emesso il seguente

DECRETO

rilevato che con provvedimento, depositato il 24 giugno 2025, il Tribunale di Reggio Emilia ha assegnato alla ricorrente termine di giorni 60 per il deposito della proposta con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità nonché della documentazione di cui all'art. 39 commi 1 e 2 , CCI;
rilevato, che alla data odierna il fondo spese non risulta costituito in violazione dell'art.44 comma I lett. d del CCII;

rilevato che le istanze di proroga, in data 7 luglio 2025 e 14 luglio 2025, non erano supportate da motivazioni idonee ad una rimessione in termini e, in ogni caso è decorso anche il termine di proroga richiesto per il versamento senza che questo fosse utilmente effettuato;

rilevato che l'art.44 comma 4 CCII prevede che in caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 1 lett. d CCII il Tribunale deve, previa instaurazione del contraddittorio, revocare il termine concesso;
rilevato che il commissario giudiziale con nota integrativa del 24 luglio 2025 ha riferito che nessun

versamento è stato effettuato neppure a quella data;
rilevato che all'udienza la società debitrice ha riconosciuto che non risulta ancora costituito il fondo spese, in violazione dell'art.44 comma I lett. d) del CCII;

rilevato che l'art. 44 comma 2 CCII, prevede, che: "
Il tribunale, su segnalazione di un creditore, del commissario giudiziale o del pubblico ministero, con decreto non soggetto a reclamo, sentiti il debitore e i creditori che hanno proposto ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, revoca il provvedimento di concessione dei termini adottato ai sensi del comma 1, lettera a), quando accerta una delle situazioni di cui al comma 1, lettera b) o quando vi è stata grave violazione degli obblighi informativi di cui al comma 1, lettera c). Nello stesso modo il tribunale provvede in caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 1, lettera d)";

ritenuta la violazione dell'obbligo di cui al comma 1 lett. d) CCII;

p.q.m.

- I. Revoca il provvedimento di concessione del termine adottato ai sensi dell'art.44 comma 1 lett. a) CCII e dichiara chiusa la procedura di concordato preventivo;
- II. dispone con separato provvedimento in ordine alla richiesta di apertura della liquidazione giudiziale formulata dal creditore Real Pasta srl.

Si comunichi alla società preponente al commissario giudiziale al creditore Real Pasta srl, al PM e al registro delle imprese ai fini dell'iscrizione
Così deciso in Reggio Emilia il 31 luglio 2025, nella

camera di consiglio della sezione Procedure
concorsuali del Tribunale di Reggio Emilia.

il Presidente
Simona Boiardi